

N. R.G. 7820/2022



**Tribunale di Catania**

Sezione Immigrazione

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott. Massimo Escher

Presidente

Dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

Dott. Rosario Maria Annibale Cupri

Giudice rel.

visti gli atti della causa n. r.g. **7820/2022**,

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

ritenuto che appare necessario fissare l'udienza di comparizione poiché allo stato non sono state adottate le specifiche tecniche di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 13/2017;

ritenuto che l'udienza di prima comparizione non possa essere fissata nel rispetto del termine ordinatorio di cui all'art. 35 *bis*, comma 13, d.lgs. 25/2008, tenuto conto del carico di ruolo del giudice designato per la trattazione del procedimento;

ritenuto che ricorrano gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato avuto riguardo al paese di provenienza del ricorrente (Tunisia);

Rilevato e ritenuto:

- che il D.M.Affari esteri emesso di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia in data 4 ottobre 2019 (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2019), ha inserito la Tunisia nell'elenco dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 bis del D. Lgs n. 25/2008;
- che, in particolare, a norma dell'art. 2 bis, co. 2 del D. Lgs 25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, *“Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto*



- legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. ;*
- che, a norma del comma 3 dell'articolo citato “ *Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*
    - a) *le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;*
    - b) *il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;*
    - c) *il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;*
    - d) *un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'.*
  - che “ *La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti” (co. 4 dell'art. 2 bis);*
  - che “ *Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova” (co. 5 dell'articolo 2 bis cit.);*
  - che le norme in questione, se introducono quindi, in conformità alla direttiva citata, come sostituita dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, un onere di allegazione rinforzata per il richiedente in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, in considerazione delle



peculiarità del procedimento di protezione internazionale, certamente non escludono i poteri-doveri d'indagine officiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese stesso (artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 del d.lgs. n. 25 del 2008), anche al fine di verificare che le previsioni interne (nella parte in cui sono integrate da norme regolamentari) non contrastino con il diritto dell'Unione, ostando peraltro ad una diversa interpretazione i divieti inderogabili di espulsione previsti dagli artt. 2 e 3 della CEDU;

- che, passando al merito, la situazione socio-politica del Paese, benché non si ravvisino situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato<sup>1</sup>, risulta gravemente deteriorata;

- che, in particolare, si è registrato un incremento delle proteste, scatenate dalla crisi politica, sociale ed economica che il Paese attraversa (i tunisini si oppongono alle misure straordinarie adottate dal presidente Kais Saied dal 25 luglio 2021 e chiedono il ritorno al percorso di transizione democratica intrapreso a seguito della Rivoluzione del 2011, denunciando una violazione di diritti e libertà, nel quadro di un regime prossimo alla dittatura, e chiedendo il rispetto dei diritti umani e della Costituzione:  
<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/01/19/tunisia-lopposizione-accusa-presidente-della-morte-un-manifestante/>;

- che, inoltre, l'ONU ha recentemente espresso preoccupazioni in seguito all'arresto di Nouredine Bhairi, ex ministro della Giustizia e funzionario del partito Ennahda, e di Fathi al-Baladi, di cui è stata chiesta la scarcerazione o la detenzione secondo disposizioni legali, e l'11 gennaio 2022 Liz Trossel, portavoce dell'Alto Commissario delle N.U. per i diritti umani, ha avvertito che gli sviluppi verificatisi in Tunisia durante lo scorso mese hanno aggravato serie preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese (*“Di fronte a tale scenario, il 10 gennaio, l'Alto Commissariato dell'Onu ha chiesto il rilascio o l'incriminazione formale, secondo gli standard del Diritto penale, dei due oppositori, considerando tali episodi fonte di possibili interrogativi su rapimenti, sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie in Tunisia, oltre che di preoccupazione sulla situazione dei diritti umani. [...] Più in generale, l'Alto Commissariato guarda con timore alle azioni delle*

<sup>1</sup> International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown>; International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia>; Le Parisien, 26 Juillet 2021, <https://www.leparisien.fr/international/coup-detat-ou-crise-inedite-5-minutes-pour-comprendre-la-situation-en-tunisie-26-07-2021-25AMGZMNJZG2FLZC6T3EG6BQNM.php>; Courier International, 27 Juillet 2021, <https://www.courrierinternational.com/article/opinion-en-tunisie-il-sagit-bien-dun-coup-detat>; Jaddaliya del 4 agosto 2021, <https://www.jadaliyya.com/Details/43160>; Jamestown Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism; Terrorism Monitor Volume: 19 Issue: 16, 13 August 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html>



*forze di sicurezza interna tunisine, che sono state a lungo “oggetto di preoccupazione e discussione” in diverse occasioni, nell’ultimo decennio. L’UNHCHR è altresì preoccupato per “il soffocamento delle forme di dissenso in Tunisia”, presumibilmente perpetrato abusando della legislazione antiterrorismo, e ricorrendo ai tribunali militari per processare i civili. “Ciò solleva serie preoccupazioni sull’amministrazione equa, imparziale e indipendente della giustizia”, ha affermato Throssell.”:*  
<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/01/12/tunisia-lonu-preoccupata-deterioramento-dei-diritti-umani/>;

che, alla luce di quanto suesposto, sussistono gravi ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, apparendo, allo stato e ad una valutazione sommaria, propria di questa fase cautelare, la situazione del Paese di origine tale da vincere la presunzione di cui all’art. 2 bis D. Lgs 25/2008;

P.Q.M.

visto l’art. 35*bis* d. lgs. 25/2008,

sospende il provvedimento impugnato;

fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione, dott. Rosario Maria Annibale Cupri presso il Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Verga, primo piano, aule di udienza della Prima Sezione Civile per il giorno 16/10/2023 ore 09:15;

dispone che il ricorso introduttivo e il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, al Ministero dell’Interno, presso la Commissione territoriale competente per gli adempimenti di cui all’art. 35 *bis*, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 25/2008; dispone, altresì, la trasmissione al P.M. per le conclusioni di competenza, a norma dell’art. 738, comma 2, c.p.c.

Catania, 07/07/2022

Il Presidente

Dott. Massimo Escher

